



collegamento  
www.siulp.it

fi@sh

del 9 gennaio 2021

## L'età pensionabile e la scuola della maldicenza

Qualche anno fa, quando il Siulp, da solo, ebbe l'intuizione di rivendicare il riordino delle carriere, si armò un esercito di profeti di sventura che quotidianamente preannunciava sorti drammatiche per i colleghi. Oggi che – dati delle Risorse Umane – grazie alla rinnovata architettura ordinamentale ci sono stati quasi settantamila passaggi tra qualifiche e di ruolo, con un rilevante incremento del salario medio di amministrazione – cioè parecchi soldi in più nelle tasche dei Poliziotti - molti di quei professionisti della maldicenza, archiviata l'epopea della contestazione, non perdono occasione per cercare di accaparrarsi il merito dei risultati che, fosse stato per loro, non si sarebbero mai potuti ottenere.

Parliamo di quegli stessi personaggi che, a social unificati, denunciavano il malaffare celato dietro un celeberrimo concorso da vice ispettore, invocandone l'annullamento. Salvo poi diventare rigorosi osservanti di claustrale silenzio nel momento in cui, grazie all'allargamento della graduatoria, i propri scudieri sono infine riusciti a fregiarsi degli agognati galloni.

Questi professionisti della maldicenza, che sembrano avere quale unica ragion d'essere la denigrazione del Siulp, evidentemente a corto di argomenti non hanno resistito alla tentazione di dare un ennesimo saggio della loro irresistibile vocazione. Al risveglio dal torpore indotto dalle libagioni natalizie hanno così pensato di somministrare alla categoria una tra le più perfide fake news del loro repertorio. Quella secondo la quale il Siulp starebbe chiedendo di spostare in avanti la soglia dell'età ordinamentale per l'accesso alla pensione.

Solo con una spregiudicata malafede si può ignorare che sin da quando, per la prima volta, con una lettera inviata al Capo della Polizia lo scorso 8 aprile, abbiamo chiesto di poter consentire "di prolungare la permanenza in servizio oltre il limite di età ordinamentale attualmente previsto di uno o due anni", abbiamo sempre posto come condizione indefettibile che ciò avvenisse **"su base esclusivamente volontaria per non intaccare altri diritti costituzionalmente garantiti"**.

Una pregiudiziale, quella della volontarietà, che ha sempre accompagnato questa nostra sollecitazione in ogni sede in cui l'abbiamo esposta. E non è un caso se, anche nell'interrogazione a risposta orale presentata lo scorso 27 dicembre da alcuni parlamentari, che richiama per l'appunto questa nostra proposta, viene puntualmente indicato il presupposto della scelta volontaria.

Semmai riusciremo ad ottenere questo risultato, che non è null'altro che la riedizione di quanto già è stato fatto nel decennio successivo alla smilitarizzazione, saremo pronti a scommettere che, così come avvenuto per il riordino, esaurita l'inerzia della strumentalizzazione, i primi ad approfittare di questa opportunità saranno proprio quelli che oggi aizzano i colleghi contro il Siulp.

### Interrogazione a risposta orale 3-01982

presentato da

**ASCARI Stefania**

testo di

**Domenica 27 dicembre 2020, seduta n. 446**

ASCARI e DEL SESTO — Al Ministro dell'interno — Per sapere – premesso che:

la carenza degli organici delle forze dell'ordine sta assumendo grande rilievo negli ultimi mesi, anche in relazione alle importanti funzioni che le donne e gli uomini delle nostre forze di polizia stanno svolgendo nel pieno dell'emergenza epidemiologica ancora drammaticamente in corso; le attuali carenze dovevano essere compensate attraverso procedure concorsuali che, stante il perdurare dell'emergenza, sono state rallentate o sospese;

secondo il sindacato Siulp, ci saranno circa 18mila pensionamenti da qui al 2023, soprattutto di personale del ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, ruolo, quest'ultimo, che rappresenta l'anello di congiunzione tra l'area dirigenziale e quella operativa per la corretta ed efficace esecuzione dei servizi a garanzia della sicurezza pubblica;

se non si dovesse intervenire in maniera rapida e immediata non si sarà in grado di sopperire alle carenze dell'organico complessivo e dei ruoli intermedi, con un rallentamento di un turn-over che, già prima dell'inizio dell'emergenza, era approssimato per difetto, compromettendo l'operatività dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con forti ripercussioni sulla funzionalità e la stessa tenuta del sistema sicurezza;

tale carenza quantitativa assurge ad emergenza se la si considera per l'aspetto qualitativo considerato che le persone che andranno in pensione hanno tutti un know how che non potrà essere trasferito ai nuovi assunti a causa del blocco delle assunzioni e dei gravi ritardi che le norme anti Covid-19 impongono alle procedure concorsuali e alle procedure formative all'interno della polizia di Stato;

tra le soluzioni prospettate dal suddetto sindacato vi sarebbe la possibilità, su base volontaria, di prolungare di uno o due anni la permanenza in servizio oltre il limite di età ordinamentale, come già fatto, per ragioni meno contingenti, a metà degli anni '80, evitando di perdere preziose esperienze professionali, e consentendo di superare la sospensione delle procedure concorsuali; il differimento delle procedure concorsuali interne per la progressione di carriera rischia di impedire ad un considerevole numero di poliziotti, prossimi alla pensione, di poter godere degli effetti che deriverebbero nel caso in cui questi dovessero risultare utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori, e quindi assurgere alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria che, a situazione invariata, sarebbe proprio la qualifica che maggiormente risentirebbe del normale turn over;

nondimeno, si produrrebbero risparmi di spesa derivanti da un ritardato accesso al trattamento di quiescenza;

un'altra soluzione riguarda il concorso interno per 501 vice ispettori, che ha visto completare l'ultimo ciclo dell'XI corso, e per il quale si auspica l'assunzione degli ultimi 154 vincitori attraverso lo scorrimento della graduatoria;

atteso che il generale differimento delle procedure concorsuali potrebbe non vedere l'indizione di concorsi per l'assunzione di vice ispettori esterni, e che seppure questo dovesse avvenire, i tempi necessari allo svolgimento delle procedure concorsuali da un lato, la ridotta disponibilità di posti negli istituti di formazione dall'altra, non potrebbe che innestare solo poche centinaia di nuovi operatori, una soluzione potrebbe essere quella di semplificare ed avviare le procedure concorsuali interne, ampliando al contempo il numero dei relativi posti disponibili;

in tale ottica si potrebbero avviare al corso tutti gli idonei delle procedure del concorso per 263 e 614 vice ispettori e/o ampliare i posti messi a disposizione per i concorsi interni banditi e da bandire –;

se intenda adottare iniziative al fine di prevedere la possibilità, su base volontaria, di prolungare di uno o due anni la permanenza in servizio oltre il limite di età ordinamentale;

quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere al fine di garantire la celere ripresa dei bandi per l'assunzione di personale per rafforzare gli organici delle forze dell'ordine;

quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere al fine di valorizzare maggiormente l'assunzione di personale con concorsi riservati al personale interno delle forze dell'ordine.



## **RICORSO MANCATA ISTITUZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA**

Il SIULP patrocina gratuitamente il ricorso previdenziale.  
Tutti gli interessati sono invitati a rivolgersi alle rispettive Segreterie Provinciali

---

### **Percentuali pensionistiche e ricalcolo pensioni militari e forze di polizia**

Le Sezioni Unite della Corte dei Conti Giurisdizionale Centrale, con la Sentenza nr.1/2021/QM/PRES-SEZ depositata in Segreteria il 4/1/2021, hanno definito la questione relativa alle percentuali pensionistiche da applicare per il calcolo della parte retributiva delle pensioni militari in regime di sistema di calcolo misto. Oggetto del contenzioso è se la quota retributiva di una pensione liquidata con il sistema misto, in favore di un militare che sia cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità utile ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al

44% della base pensionabile (ex articolo 54 del TU 1092/1973) oppure se tale quota retributiva debba essere determinata sulla base dell'effettivo numero di anni di anzianità posseduti al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile ( ex articolo 44 del TU 1092/1973).

Nella platea degli interessati, alle stesse condizioni, rientrano altresì, i pensionati ex appartenenti al disciolto corpo delle Guardie di pubblica sicurezza (oggi Polizia di Stato), soggetti, come già detto, al sistema misto, e assunti antecedentemente al 25 giugno 1982.

Ciò, perché per il riconoscimento del diritto in questione, il possesso dello status di militare, deve sussistere al momento dell'arruolamento, e non per l'intera carriera.

Il beneficio invocato è stato riconosciuto dalla Giurisprudenza e, pertanto, la sua attribuzione non opera in automatico.

Dell'argomento ci siamo più volte occupati su questo notiziario flash (nr. 11 del 18 marzo 2017; nr. 39 del 15 settembre 2018; nr. 44 dell'21 ottobre 2018; nr. 50 del 24 novembre 2018; nr. 43 del 26 ottobre 2019; nr.18 del 30 aprile 2020), seguendo, volta per volta, il corso del controverso andamento giurisprudenziale delle Sezioni territoriali della Corte dei Conti.

In ultimo, sul nr. 49 del 4 dicembre 2020 avevamo rappresentato che, dopo alterne vicende, la questione dell'interpretazione dell'art. 54 DPR 1092/73 sia per quanto attiene all'applicazione dell'aliquota del 44%, nel range di anzianità fra 15-20 anni, che di quella del 2,93% riguardo l'anzianità inferiore ai 15 anni maturata al 31.12.1995, era pervenuta alla cognizione delle Sezioni Unite della Corte dei Conti Giurisdizionale Centrale, che, il 25 novembre 2020, aveva tenuto la relativa udienza nel corso della quale i ricorrenti avevano ribadito la pretesa consistente, ai fini del calcolo della quota retributiva in sistema misto, nell'applicazione dell'aliquota del 44% al compimento del 15° anno e di una percentuale pari al 2,93 annuo con riguardo alle anzianità maturate al 31.12.1995 al di sotto della soglia dei 15 anni.

Oggi, con la decisione delle Sezioni unite del Giudice delle pensioni, la questione dovrebbe considerarsi risolutivamente definita. Nelle motivazioni della Sentenza del massimo organismo giurisdizionale delle pensioni si legge che “ se è vero, come si è affermato, che la disposizione di cui all'art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, nel prevedere che al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile spetti una pensione pari al 44% della base pensionabile e, pertanto, una pensione liquidata considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo, è altrettanto vero che tale norma, derogando sostanzialmente al principio di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 40 del citato decreto, per cui la pensione deve essere commisurata, in via di principio, alla durata del servizio prestato, introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare, non invocabile ai fini dell'applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui al riportato art. 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio”.

Pertanto, la quota retributiva oggetto del contenzioso che ci occupa, secondo i Giudici, deve essere determinata sulla base dell'effettivo numero di anni di anzianità posseduti al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile. Invero, diversamente si determinerebbe una duplice valorizzazione a fini pensionistici del periodo di servizio compreso fra l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 ed il compimento dei venti anni, che verrebbero valutati una prima volta nella quota retributiva, quale aliquota di rendimento in relazione ai venti anni di servizio, ed una seconda volta nella quota contributiva che comprenderebbe nel relativo montante anche i contributi versati nel citato periodo.

In relazione al coefficiente da applicare, il Collegio ha ritenuto che per individuare la regola in concreto applicabile alla quota di servizio da assoggettare al sistema retributivo nel nuovo sistema misto introdotto dalla legge 335/95, occorre partire dal coefficiente del 2,20%, poiché frutto del rapporto tra l'aliquota che si matura al ventesimo anno di servizio (se non si è andati in pensione prima, per chi poteva farlo secondo il sistema retributivo puro) e, appunto, venti anni ( $44/20=2,20$ ).

Tuttavia, il coefficiente del 2,20% incorpora l'anomalia di essere ricavato ponendo a denominatore un numero di anni (20) diverso da quelli ai quali lo stesso potrà essere applicato (al massimo 18 meno un giorno), visto che il sistema misto si applica solo a chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizio.

Dalla disciplina del 1995 va, quindi, ricavato il correttivo, mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno. Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a  $44 \text{ diviso } 17 + 364/365$ esimi, cioè  $44/17,997 = 2,445$  per ogni anno.

Di conseguenza, la “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata moltiplicando l'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nella misura del 2,44%.

Infine, per quanto riguarda l'ulteriore quesito relativo a “In caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all'art. 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”, questo, secondo i giudici delle pensioni, è da ritenersi assorbito con valutazione coerentemente negativa, tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto.



Con la conversione in legge del decreto semplificazioni del 16 luglio 2020, è stata introdotta un'importante modifica all'art. 94 del Codice della Strada, in relazione all'**aggiornamento della carta di circolazione** (documento unico) che avverrà per via telematica.

L'aggiornamento dei dati di possesso dell'auto o della moto avverrà solo sull'Archivio Nazionale Veicoli (ANV) che poi comunicherà al PRA i dati del proprietario del veicolo. Non sarà quindi più necessario applicare tagliandi adesivi sul documento unico che, peraltro, non è più obbligatorio portare con sé.

I trapassi di proprietà, così come il cambio di residenza saranno quindi un'operazione più semplice per il cittadino. Tali variazioni sono ora registrate esclusivamente nell'ANV senza rilascio di alcuna attestazione.

Il certificato di proprietà è quindi solo in formato digitale. Niente più carte o adesivi da applicare, tutto più semplice. Il proprietario potrà infatti effettuare tutte le variazioni di proprietà in tempo reale recandosi agli sportelli della motorizzazione civili o dell'Acì, senza dover attendere comunicazioni.

Sparisce anche l'obbligo di portare con sé il documento unico di proprietà o carta di circolazione del veicolo. In fase di controllo su strada da parte delle forze dell'ordine, sarà sufficiente la lettura della targa del veicolo. Le forze dell'ordine possono già da tempo verificare, attraverso la lettura telematica della targa del mezzo, tutti i dati di proprietà.

Resta, però, sempre l'obbligo di esibire i documenti all'ufficio di Polizia in caso di richiesta da parte degli agenti. Ma senza più sanzioni.

La novità, contenuta nel nuovo codice della strada, è stata introdotta proprio per semplificare la procedura di accertamento delle violazioni alla circolazione stradale. Oggi, grazie alla digitalizzazione e alla strumentazione in dotazione alle forze dell'ordine, è possibile risalire a tutte le informazioni necessarie semplicemente rilevando elettronicamente il numero di targa.

Quindi, intestazione del veicolo, assicurazione, dati sulla revisione, fermi amministrativi, ecc. possono essere acquisiti in tempo reale dagli archivi digitali del PRA. All'estero funziona così già da tempo e, in caso di accertamento a un posto di blocco, le forze dell'ordine chiedono al conducente solamente l'esibizione della patente di guida o il documento di riconoscimento.

Il decreto semplificazioni ha anche riformato **le modalità di comunicazione dei punti patente**. In caso di variazione (in negativo) del saldo punti della patente di guida, il conducente sarà informato esclusivamente via posta elettronica. Non più quindi una comunicazione cartacea come avveniva prima, ma solo messaggi elettronici.

Si tratta di comunicazioni a titolo informativo e che quindi aggiornano il possessore della patente sullo stato del proprio documento di guida. La comunicazione è effettuata attraverso il portale dell'Automobilista che, previa registrazione, invia all'interessato una mail a seguito di avvenuta decurtazione del punteggio.

Utilizzando l'app iPatente è possibile ricevere direttamente sul proprio smartphone, se abilitato, la notifica di avvenuta decurtazione dei punti.

Infine, sempre tramite le funzioni rese disponibili sul portale dell'Automobilista, è possibile scaricare l'attestazione, in formato pdf, contenente il saldo del proprio punteggio e le informazioni su tutte le variazioni avvenute, decurtazioni ed incrementi. Con la stessa modalità, il cittadino può scaricare l'attestazione contenente i dati di residenza, così come registrati nell'ANV, da esibire in caso di necessità.

I punti patente tolti saranno notificati via mail. E' questa una delle principali novità che interessa gli automobilisti che incorrono nelle infrazioni al codice della strada. Multe per le quali è prevista anche la decurtazione di punti dalla patente di guida.

Tutto rientra nel progetto di semplificazione dell'azione amministrativa legata al codice della strada. Come per la pec (posta elettronica certificata) che presto sarà necessaria per ricevere le contravvenzioni, anche la variazione del punteggio della patente di guida sarà notificata via mail.

Non ci sarà più, quindi, il rischio che l'automobilista che sia andato a zero coi punti della patente e incorra in un controllo, possa dire di non aver ricevuto nulla dalla Motorizzazione. E nemmeno che le poste non gli abbiano notificato nulla a riguardo. Perché il servizio di notifica via mail scatterà non appena sarà inserita la variazione da parte dell'ufficio accertatore nel database collegato all'archivio patenti di guida.

Già oggi, attraverso internet, è possibile controllare lo stato della propria patente di guida. Collegandosi al sito del portale dell'automobilista si può verificare lo stato della propria patente (attiva, sospesa, revocata) e vedere quanti punti sono disponibili. Fra le altre cose, è possibile verificare anche se il veicolo è assicurato e se è stato revisionato. Allo stesso tempo sono fornite altre informazioni, come la scadenza della prossima revisione e la scadenza della patente.

Per attivare il servizio di notifica punti patente via mail, bisogna registrarsi al portale dell'automobilista. Per farlo è necessario possedere lo Spid (identità digitale) che può essere richiesto comodamente e gratuitamente anche in Posta.

Una volta registrati sul portale, basterà fornire il proprio indirizzo di posta elettronica per ricevere le notifiche sulla variazione dello stato della propria patente di guida. Da tempo il Ministero dei Trasporti ha attivato il servizio online di verifica del saldo dei punti sulla propria patente di guida e la cronologia di tutte le variazioni.

Ricordiamo che al momento del conseguimento della patente il punteggio è di 20. La mancanza di decurtazioni dei punti, per il periodo di 2 anni consecutivi, determina una variazione positiva di 2 punti fino a

raggiungere il tetto massimo complessivo di 30 punti. Per i patentati da meno di tre anni è stato introdotto un ulteriore meccanismo premiale. Nel caso non siano commesse violazioni che prevedono decurtazione di punti sarà attribuito alla patente di guida 1 punto ogni anno, fino ad un massimo di 3.

Utilizzando l'applicazione iPatente è possibile ricevere direttamente sul proprio smartphone la notifica di avvenuta decurtazione (o incremento) dei punti. Le notifiche via mail o tramite app sono un'iniziativa fondamentale per snellire la burocrazia. In Italia ci sono oltre 39 milioni di patenti di guida attive e gestirle tutte in maniera corretta notificando altresì i possessori di ogni variazione è un'impresa titanica.

Con il Decreto Semplificazioni è stata introdotta anche un'importante modifica all'art. 94 del Codice della Strada. **In tema di trasferimento di residenza dell'intestatario di un veicolo**, l'aggiornamento della carta di circolazione (oggi Documento Unico) non avviene più tramite apposizione di tagliando adesivo.

La procedura è completamente automatizzata e avviene, su richiesta, unicamente attraverso l'aggiornamento dei dati contenuti nell'Archivio Nazionale Veicoli(ANV). Pertanto, la variazione di residenza è ora registrata esclusivamente nell'ANV senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.

Le **patenti scadute o in scadenza** conservano validità per sette mesi. Anche i fogli rosa restano validi oltre la scadenza per sostenere l'esame.

Le patenti scadute sono valide fino al 30 dicembre 2020. La Ue ha stabilito così per tutti gli stati dell'unione precisando che le patenti scadute o in scadenza sono valide per altri 7 mesi. La direttiva è quindi stata presa in considerazione dal governo che ha prorogato le scadenze iniziali con il decreto Rilancio a fine anno. Restano però fuori le patenti scadute entro il 31 gennaio 2020 per le quali non interviene la sospensione del rinnovo. Chi è in possesso di patente scaduta entro il 31 gennaio e non ha provveduto al rinnovo non può guidare.

Più in particolare, la proroga della validità della patente scaduta durante il periodo della pandemia è contenuta nel regolamento UE 698 del 25 maggio 2020. Tale regolamento, per via dell'emergenza coronavirus, ha uniformato su tutto il territorio della Ue la proroga di sette mesi delle scadenze dei documenti che erano state decise in precedenza dai vari Stati. Pertanto, sia la patente che la revisione dell'auto potranno essere posticipate fino a fine anno.

Con la circolare numero 51340 del 5 giugno 2020 il Ministero dell'Interno ha poi comunicato ufficialmente le nuove scadenze di patente, revisione auto, CQC e altri certificati, valide dal 4 giugno 2020 in tutti gli Stati dell'Unione Europea. Per quanto concerne la patente, la proroga ha validità per tutte quelle che risultano in scadenza nel periodo che va tra il 1 febbraio e il 31 agosto 2020. Con una proroga di 7 mesi dalla data di scadenza indicata e in tale periodo il titolare potrà circolare in tutta l'Unione Europea.

Pertanto, se la patente di guida è scaduta il 1 febbraio si avrà tempo fino alla fine di agosto per rinnovarla, mentre se questa scade alla fine di agosto si avrà tempo fino alla fine di marzo 2021 per il rinnovo. I titolari di patenti con scadenza 31 gennaio 2020, essendo questa data fuori dall'applicazione della normativa europea, potranno usufruire dell'estensione di validità solo fino al 31 agosto 2020. Ma solo per la circolazione sul territorio italiano come previsto dal decreto Cura Italia.

Anche la **validità dei fogli rosa** è stata prorogata. La validità dei documenti di guida provvisori è stabilita al 13 gennaio 2021 o entro la data in cui sarà sostenuto l'esame di guida e il conseguimento della patente. Più precisamente, la validità del foglio rosa è di sei mesi da quando si presenta la domanda per l'esame della patente. Se questo è in scadenza entro il 15 ottobre 2020, la sua validità è prorogata fino al 13 gennaio 2021, data entro la quale dovrà essere svolto l'esame. Anche la validità dei certificati medici già rilasciati per il conseguimento della patente è prorogata di 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 15 ottobre 2020).



**servizi.siulp.it**

**il portale dedicato agli iscritti assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro**

### **Rimborsi del programma Cashback**

Come noto, il 31 dicembre 2020 si è conclusa la fase sperimentale del piano di rimborsi legati agli acquisti di beni e servizi pagati con moneta elettronica sul territorio nazionale (Cashback).

In dettaglio, pagando con la carta elettronica, si può ottenere il rimborso del 10% sull'importo degli acquisti in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti.

Per partecipare occorre scaricare l'app IO su cui registrarsi ed abbinare la carta elettronica con cui si effettuano gli acquisti. Occorre, altresì, indicare l'IBAN su cui si vuole vengano accreditati i rimborsi.

I possessori di una "carta unica" utilizzabile nei canali PagoBANCOMAT e Visa o Mastercard, debbono registrare la stessa carta ma con due distinte registrazioni per entrambe le modalità d'uso (Pago Bancomat e carta di credito).

Il Cashback è stato voluto da un lato, per incentivare gli italiani agli acquisti e dall'altro, per combattere l'evasione fiscale grazie alla tracciabilità dei pagamenti.

I rimborsi ottenuti sono esenti da tasse e non concorrono a formare il reddito imponibile del beneficiario.

Dal 1° gennaio 2021 il programma si divide in periodi di tempo di sei mesi ciascuno e, per ognuno di essi, il rimborso massimo è pari a 150 euro. La somma accumulata verrà erogata solamente se si sarà raggiunto un minimo di 50 transazioni per ogni semestre.

Come già detto, il "Cashback" si applica solo agli acquisti realizzati tramite dispositivi fisici degli esercenti (quindi tramite Pos). In altre parole, danno diritto al rimborso gli acquisti effettuati con:

- carta (di credito o di debito);
- app di pagamento, come Satispay o BANCOMAT Pay;
- altri sistemi di pagamento, come ad esempio Google Pay e Apple Pay (a partire dal 2021).

Pertanto, sono esclusi dal Programma tutti gli acquisti online (Amazon e altri e-commerce); gli acquisti presso gli esercenti che non dispongono di un "Acquirer Convenzionato" per partecipare al Programma (la lista degli Acquirer è disponibile sul sito [io.italia.it](http://io.italia.it)); tutti i pagamenti effettuati fuori dal territorio nazionale; le operazioni eseguite presso gli sportelli ATM, come ad esempio le ricariche telefoniche); i bonifici effettuati tramite SDD (Sepa Direct Debit); i pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente; altre operazioni escluse ai sensi del Decreto 24 novembre 2020, n. 156 emesso dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Sono, altresì, fuori dal programma gli acquisti fatti nella sfera imprenditoriale e quelli fatti nell'esercizio dell'arte e professione. Quindi, ad esempio, l'acquisto di un computer da parte dell'imprenditore con fattura intestata all'impresa e pagamento fatto con carta elettronica sarà un costo deducibile dal reddito d'impresa ma nessun rimborso da Cashback si potrà ottenere in merito.

Partecipano, pertanto, al Cashback solo gli acquisti fatti nella sfera privata.

Nessuna incidenza ci sarà, invece, sul diritto alla detrazione fiscale ai fini IRPEF. Si pensi alle spese detraibili al 19%. Anzi in questo caso ricordiamo che dalle spese di cui all'art. 15 del TUIR (spese mediche, spese funebri, spese veterinarie, ecc. sostenute dal 1° gennaio 2020, il pagamento con strumento tracciabile è condizione essenziale ai fini della detrazione stessa.

Quindi, ad esempio, andando dal dentista e pagando con carta elettronica si potrà avere il doppio vantaggio della detrazione fiscale da un lato e della partecipazione al Cashback dall'altro.

E' confermato che il rimborso del 10% (fino a 150 euro totali per dieci operazioni) si applica anche a multe e tasse. Chi deve ancora pagare il bollo auto o l'assicurazione o ha preso una contravvenzione, può pagare con carta di credito o bancomat e ottenere a febbraio il 10% di rimborso (ovviamente a patto che sussistano tutti gli altri requisiti per usufruire del bonus cashback, ossia registrazione all'app IO, attivazione delle carte di credito etc).

Danno diritto al bonus cashback anche i pagamenti delle tasse bollette e bollo auto.

---

## Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare  
Per tutte le informazioni visita il portale [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)



### Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti  
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

**sul sito [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)**

**tratto da:** Siulp Collegamento Flash numero 1/2021 del 9 Gennaio 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: [nazionale@siulp.it](mailto:nazionale@siulp.it)  
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123